

Iscrizione anagrafica cittadini comunitari

NUMERO SCHEDA	ANA.01.06
TITOLO SCHEDA	Richiesta iscrizione anagrafica cittadini comunitari
NUMERO REVISIONE	10
DATA REVISIONE	21 maggio 2025
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica (l'iscrizione anagrafica diventa obbligatoria trascorsi tre mesi dall'ingresso, ai sensi dell'art. 9 - comma 2 - del D. Lgs. n. 30 del 6/02/2007).</p> <p>Le domande di iscrizione anagrafica possono essere presentate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presso lo Sportello Quic, SOLO CON APPUNTAMENTO presentandosi personalmente tutte le persone maggiorenni coinvolte nell'iscrizione anagrafica oppure presentando il modulo di richiesta di residenza debitamente firmato da tutti i soggetti maggiorenni; • inoltrando il relativo modulo e copia della carta di identità di tutti coloro che cambiano l'indirizzo tramite : <ul style="list-style-type: none"> ➤ lettera raccomandata indirizzata a Comune di Rho - Piazza Visconti 23 - 20017 Rho ➤ posta certificata a pec.demografici.comunerho@legalmail.it • e' possibile procedere all'iscrizione anagrafica anche on line - è necessario accedere dal sito del Comune di Rho al portale "Servizi on line" sezione Demografici, Richiesta cambio di residenza con proprio SPID o con PIN CNS. <p>Nel caso di inoltro dell'istanza posta certificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale • l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione • la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante <p>Se la domanda di iscrizione anagrafica viene presentata allo Sportello del Cittadino, devono essere presenti tutti i cittadini maggiorenni che effettuano il cambio di residenza per la firma dell'istanza .</p>

Le nuove disposizioni in materia anagrafica prevedono che l'Ufficio Anagrafe registri nella banca dati anagrafica le dichiarazioni di iscrizione anagrafica nei **due giorni lavorativi successivi alla presentazione**, inoltre i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione dovranno essere effettuati nei **45 giorni successivi**. Se tale termine dovesse decorrere senza risposta da parte dell'Amministrazione, il contenuto della dichiarazione verrà considerata corrispondente alla situazione di fatto e quindi confermata. Viceversa l'eventuale esito negativo dei controlli comporterà il ripristino della situazione anagrafica presente all'atto della dichiarazione.

A seguito del D.L.47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" che prevede nell'art. 5 "*Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge*", occorre presentare all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica la documentazione attestante il titolo per il quale si occupa l'immobile presso cui viene richiesta la residenza, compilando il relativo formulario nel caso in cui il richiedente sia il proprietario o il titolare del contratto di locazione, indicando anche gli estremi catastali, oppure negli altri casi è necessario presentare la dichiarazione di assenso del proprietario, riportando i dati catastali dell'immobile presso il quale si richiede la residenza.

Se il richiedente è in possesso di patente italiana e/o libretto di circolazione è necessario aggiornare anche i dati su tali documenti. L'Ufficio Anagrafe provvede direttamente a segnalare il cambio di residenza alla **Motorizzazione Civile (è previsto solo aggiornamento banca dati senza nessun riscontro al cittadino)** Si precisa che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare la propria posizione relativamente alla tariffa di igiene ambientale. In proposito viene distribuita allo sportello una specifica nota informativa inerente agli adempimenti conseguenti alla iscrizione anagrafica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a ASER in via Martiri della Libertà, 4 - Rho

Prenotazioni :

è possibile prenotare on line gli appuntamenti per il cambio di indirizzo.

Accedi a Prenotami.Cloud attraverso il link:

<https://comunerho.prenotami.cloud>

oppure

scarica l'App PRENOTAMI.CLOUD su Play Store o Apple Store

REQUISITI

Essere cittadino comunitario o familiare comunitario ed essere residente nel Comune di Rho

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA**Documenti da allegare in originale (per esibizione) e in fotocopia :**

- ❑ Documento identità di tutti i nominativi
- ❑ Codice fiscale verrà creato all'atto dell'inserimento della pratica dell'ufficio anagrafe

Copia dei seguenti documenti di tutti:

- ❑ documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, se intestato a proprio nome, oppure dichiarazione di assenso del locatario con copia del documento di identità e copia contratto d'affitto, oppure titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario con copia del documento di identità)

Documenti attestanti condizione professionale o altro:**Se lavoratore dipendente** proveniente dall'estero:

- ❑ documento d'identità o passaporto validi;
- ❑ ultima busta paga oppure
- ❑ ricevuta di versamento dei contributi all'INPS, oppure
- ❑ contratto di lavoro con indicazione del settore di attività e gli identificativi INPS e INAIL
- ❑ oppure comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego o ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
- ❑ oppure preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso ,
- ❑ oppure indicazione del datore di lavoro con l'indicazione del settore di attività contenente il richiamo al regolare contratto di lavoro
- ❑ documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, se intestati a proprio nome, oppure dichiarazione di assenso del locatario con copia del documento di identità e copia contratto d'affitto, oppure titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario con copia del documento di identità)

Se lavoratore autonomo proveniente dall'estero: (rientra anche il lavoro nello spettacolo)

- ❑ documento d'identità o passaporto validi;
- ❑ con Partita IVA: iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane con l'indicazione del settore di attività (in alternativa iscrizione INAIL) o all'Albo libero professionale o attestazione dell'Albo o visura camerale, oppure certificato di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- ❑ senza Partita Iva: atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali o iscrizione INAIL) e visura camerale; oppure contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure contratto di

associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'Impiego) e prospetto paga, se esistente, oppure atto costitutivo legittimamente stipulato (in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta all'INAIL del socio, oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci)

- ❑ documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, se intestati a proprio nome, oppure dichiarazione di assenso del locatario con copia del documento di identità e copia contratto d'affitto, oppure titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario con copia del documento di identità)

Se non lavoratore

- ❑ documento d'identità o passaporto validi;
- ❑ dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione delle proprie risorse economiche che devono essere sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari; (le risorse economiche possono anche non essere proprie e possono essere sia risorse periodiche sia sotto forma di capitale).

La dichiarazione deve riportare l'indicazione del conto corrente bancario o postale italiano

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 2 per familiari si intendono:

- il coniuge
- i figli di età inferiore a 21 anni o comunque a carico e quelli del coniuge
- i genitori a carico
- i genitori del coniuge
- documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la titolarità di una assicurazione di durata annuale, che prevede una copertura completa e che non crei un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante, per sé e per i propri eventuali familiari. Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106; E120, E121 (o E33) E19 (o E37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Si precisa che la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assistenza Sanitaria) non è equiparabile alla polizza assicurativa o all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale tessera è legata alla temporaneità del soggiorno e valida pertanto solo in caso di soggiorno temporaneo.
- ❑ documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, se intestati a proprio nome,

oppure dichiarazione di assenso del locatario con copia del documento di identità e copia contratto d'affitto, oppure titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario con copia del documento di identità)

Se studente

- documento d'identità o passaporto validi;
- iscrizione presso un Istituto scolastico o di formazione professionale pubblico o privato riconosciuto;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione delle proprie risorse economiche che devono essere sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari;

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi. Ai sensi dell'art. 2 per familiari si intendono:

- ❑ il coniuge
- ❑ i figli di età inferiore a 21 anni o comunque a carico e quelli del coniuge
- ❑ i genitori a carico
- ❑ i genitori del coniuge
- ❑ documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la titolarità di una assicurazione di durata annuale, che prevede una copertura completa e che non crei un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante, per sé e per i propri eventuali familiari. Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106; E120, E121 (oE33) E19 (oE37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Si precisa che la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assistenza Sanitaria) non è equiparabile alla polizza assicurativa o all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale tessera è legata alla temporaneità del soggiorno e valida pertanto solo in caso di soggiorno temporaneo.
- ❑ documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, se intestati a proprio nome, oppure dichiarazione di assenso del locatario con copia del documento di identità e copia contratto d'affitto, oppure titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario con copia del documento di identità)

Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. **Nella dichiarazione bisogna indicare la fonte del reddito dichiarato ed ogni altro**

elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, per l'anno in corso. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente. Per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.

I familiari - come definiti all'art. 2 - **che accompagnano o raggiungono un cittadino comunitario**, devono compilare apposito modello e produrre la seguente documentazione con relativa fotocopia :

- ❑ documento d'identità o passaporto validi
- ❑ documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la qualità di familiare, (è necessario esibire documentazione originale quale atto di matrimonio, o atto di nascita, tradotta, legalizzata o postillata)
- ❑ eventuale autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) che attesti la qualità di vivenza a carico del familiare;
- ❑ la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura (per familiari extracomunitari);
- ❑ contratto di lavoro o busta paga del familiare

In particolare

Se Familiare **di cittadino comunitario che lavora** :

- ❑ se sono coniugi, figli minori di 21 anni, (sia suoi che quelli del coniuge) devono presentare **lo status di parentela** attraverso documenti originali tradotti e legalizzati
- ❑ Se si tratta di discendenti con + 21 anni del cittadino o del coniuge o di ascendenti in linea retta del cittadino o del coniuge occorre dichiarare **la qualità di vivenza a carico** , con dichiarazione sostitutiva

Se familiari di cittadini comunitari che si ricongiungono in Italia al cittadino comunitario che non lavora :

- ❑ se sono coniugi, figli minori di 21 anni, sia suoi che quelli del coniuge devono presentare solo lo status di parentela attraverso documenti originali tradotti e legalizzati
- ❑ Se si tratta di discendenti con + 21 anni o di ascendenti in linea retta occorre dichiarare la qualità di vivenza a carico , anche con dichiarazione sostitutiva
- ❑ Assicurazione sanitaria di tutti i componenti

- ❑ Dichiarazione di disponibilità economiche per sé e tutti i familiari come da tabella esemplificativa sotto indicata, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

Tabella esemplificativa per l'anno 2025

	Limite di reddito 2025	Numero componenti
A	€ 7.002,97	Solo richiedente
B	€ 7.002,97 + 3.501,48 = 10.504,45	Richiedente + un familiare
C	€ 7.002,97 x 2 = 14.005,94	Richiedente + due familiari
D	€ 7.002,97 x 2 = 14.005,94	Richiedente e 2 o più figli minori di 14 anni
E	TOTALE D + 3.501,48	Per ogni persona in più occorre aggiungere all'importo precedente la metà dell'assegno sociale.

Se familiari di ogni altro tipo che sono a carico o convivono nel paese di provenienza , oppure in presenza di gravi motivi di salute o che abbiano la condizione di partner attestata dallo stato di provenienza devono presentare:

- ❑ status di parentela o relazione registrata nel paese di provenienza
- ❑ auto dichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, Assicurazione sanitaria
- ❑ Dichiarazione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e il familiare o convivente (come da tabella sopra indicata), nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

N:B: Il genitore comunitario di figlio italiano è essere iscritto in anagrafe, se abitualmente dimorante (anche se non convivente con il figlio), senza necessità di dimostrare il possesso di altri requisiti all'infuori del rapporto di filiazione e può richiedere l'attestazione di regolarità di soggiorno.

COSTO

Nessuno. In caso di richiesta di attestazione di soggiorno: marca da bollo di € 16,00 per l'istanza e marca da bollo di € 16.00 per il successivo rilascio dell'attestazione

NORMATIVA

- ❑ Legge 24/12/1954 n. 1228
- ❑ D.P.R. 30/05/1989 n. 223
- ❑ D.Lgv. 06/02/2007 n. 30

TEMPISTICA

La definizione della pratica si ha in seguito all'esito positivo degli accertamenti, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, e alla cancellazione anagrafica da parte del Comune di provenienza. In tal caso la residenza avrà

	<p>decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica. Se verrà accertata la dimora effettiva l'Ufficio Anagrafe procederà alla variazione anagrafica, che avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 45 giorni. In caso di esito negativo dell'accertamenti, il cittadino sarà informato a mezzo di lettera raccomandata A/R, del mancato accoglimento della sua richiesta ed entro 10 giorni potrà portare ulteriori elementi per provare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà ugualmente respinta, potrà fare ricorso al Prefetto di Milano entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione trasmessa con raccomandata A/R.</p>
INDICATORE DI QUALITA'	Tempo medio di attesa allo sportello
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	Area 1 - Affari generali, Personale e Organizzazione -Sportello del Cittadino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elena Cavalli Responsabile Sportello del Cittadino - Patrizia Caliano - Ufficio Anagrafe
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	quic@comune.rho.mi.it ; pec.demografici.comunerho@legalmail.it anagrafe@comune.rho.mi.it
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA	Direttore Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione in veste di Dirigente preposto al Servizio
PER INFORMAZIONI	Quic - Sportello del Cittadino
INDIRIZZO	Via De Amicis, 1 ☎ 02.93.33.2.700
MAIL	quic@comune.rho.mi.it
ORARIO DI ACCESSO AGLI SPORTELLI	da lunedì, al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30 sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30